COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Martedì 29 settembre 1998. — Presidenza del Presidente, Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato al lavoro e previdenza sociale, professor Alessandro Garilli.

La seduta inizia alle 13,40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante « Individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle Regioni nonché di modalità e procedure di trasferimento » in materia di mercato del lavoro.

(Inizio dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Luigi MASSA, relatore, rileva che il Governo ha presentato con il provvedimento in esame il primo DPCM di attuazione delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, finalizzato all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle regioni e agli enti locali, in seguito al conferimento di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro.

Precisa che il provvedimento non corrisponde in pieno al dettato del primo comma dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, posto che in esso è contenuta la prescrizione della emanazione con le scadenze e le modalità previste dal decreto legislativo di attuazione della delega, di DPCM finalizzati ad individuare puntualmente i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra queste e gli enti locali.

Lo schema di decreto, invece, si limita ad una iniziale determinazione delle dimensioni del trasferimento, diretta esclusivamente a delineare una cornice entro cui inquadrare l'effettivo passaggio del personale e dei beni destinati a consentire il funzionamento dei servizi decentrati, rinviando a successivi decreti la puntuale definizione prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997 e la conseguente regolamentazione.

È pur vero, però, che lo stesso articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, indica un percorso diverso da quello indicato nella legge di delega. Infatti esso prevede la seguente scansione: 1) emanazione entro centoventi giorni (quindi entro lo scorso aprile) di un DPCM che deve individuare il contingente da trasferire e le relative modalità, previa audizione delle sindacali maggiormente organizzazioni rappresentative; 2) definizione del contingente del trenta per cento - con oscillazione non superiore al cinque per cento – del personale che rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - in base ad accesso mediante richiesta personale da avanzare entro trenta giorni dalla pubblicazione del DPCM di cui a sub 1) (articolo 7, comma 2, secondo periodo); 3) entro sessanta giorni dalla promulgazione delle leggi regionali di attuazione del decreto legislativo n. 469 del 1997 emissione di altri DPCM con cui si provvede al trasferimento dei beni e delle risorse individuate attraverso il primo DPCM e in base alle scelte compiute per la formazione del contingente di personale che resta in capo al Ministero.

A parte il ritardo con cui il primo DPCM viene emanato - ritardo che non depone a favore di una volontà determinata da parte dei singoli dicasteri a dare corso al reale processo di conferimento previsto dallo stesso Governo in base alla delega ricevuta dal Parlamento - occorre rimarcare che lo stesso si limita ad individuare l'entità del personale coinvolto nel processo di trasferimento, individuando la cifra globale della ripartizione sulla base dei riscontri effettuati dalle direzioni regionali e provinciali del lavoro e nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego, nonché presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, alla data del 30 giugno 1997.

Illustrando il provvedimento, rileva che l'articolo 1 definisce in seimilacentosettantasei (6.176) unità il contingente di personale da trasferire, corrispondente al settanta per cento di quello in servizio al 30 giugno 1997 nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro e gli altri uffici prima indicati.

L'articolo 2 definisce in duemilaseicentoquarantadue (2.642) unità il contingente che permane nel ruolo del Ministero, prevedendo che lo stesso sia determinato mediante graduatoria conseguente alla domanda dei soggetti interessati da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 3 prevede la predisposizione di una graduatoria su base regionale, in relazione alla quale vengono attribuiti punteggi riferiti sia alla situazione personale del richiedente, sia alla posizione amministrativa, sia alla natura dell'attività svolta, in base agli accordi sindacali stipulati nel febbraio e nel maggio 1998 con le organizzazioni sindacali.

L'articolo 4 detta disposizioni relative alla mobilità del personale da trasferire, prevedendo, previa intesa con le regioni interessate, la possibilità di rientrare nei ruoli dell'Amministrazione in caso di eccedenze di personale rispetto ai fabbisogni scaturenti dal conferimento.

L'articolo 5 dispone il trasferimento di tutto il personale delle agenzie per l'impiego (individuato in quattrocentottantaquattro unità). Siccome detti soggetti sono assunti con contratto a termine, il trasferimento viene disposto sino alla scadenza dei singoli contratti, come per altro era espressamente previsto dal decreto legislativo n. 469 del 1997 (articolo 7, comma 1, lettera a).

L'articolo 6 definisce la tabella di equiparazione ai fini della individuazione della qualifica di destinazione per il personale del comparto dello Stato che sarà trasferito. Il secondo comma fa salvi gli effetti derivanti da disposizioni modificative relative all'inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza alla data di trasferimento, nell'ipotesi di sopravvenienza di differenti classificazioni.

L'articolo 7 stabilisce la garanzia del mantenimento della posizione retributiva per il personale trasferito.

L'articolo 8 stabilisce il rinvio a successivi DPCM per la determinazione delle risorse strumentali e finanziarie, sia per ciò

che concerne la somma globale da trasferire, sia per quanto concerne la ripartizione. La relazione di accompagnamento del provvedimento giustifica il rinvio all'indisponibilità dei dati di consuntivo per il 1997 riferiti alle spese degli uffici periferici (per quanto concerne la cifra globale) nonché alla ricognizione del personale da trasferire, distinto per livelli, subito dopo la presentazione delle domande per la permanenza nei ruoli del Ministero e alla definizione della graduatoria.

L'articolo 9 dispone della successione dei contratti.

L'articolo 10 disciplina il nuovo assetto del Sistema informativo lavoro (SIL) come previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 469 del 1997, trasferendo alle regioni le strutture informatiche attualmente in dotazione alle agenzie per l'impiego, alle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura. Per il software viene concesso il diritto d'uso, fatta salva la possibilità implementativa autonoma, secondo gli indirizzi dell'organo tecnico preposto ai sensi del comma otto dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 469.

Infine, l'articolo 11 dispone in via transitoria il rinvio a successivi DPCM dell'effettivo trasferimento e del *dies a quo* per la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni.

Il provvedimento ha quindi tutti i limiti dell'atto parziale che non consente ancora altro che un avvio del processo di conferimento. Auspica pertanto una decisa accelerazione dell'iter attuativo del decreto legislativo n. 469. Quanto al comma 1 dell'articolo 1, fa presente che resta un'ambiguità di fondo rispetto alle qualifiche del personale trasferito. Infatti, il contingente del settanta per cento da trasferire (così come del trenta per cento che permane nei ruoli del Ministero) non può essere sbilanciato nelle qualifiche o nelle aree di appartenenza, ma va chiarito in modo esplicito che le percentuali predefinite valgono per ciascuna qualifica e per ciascuna area di appartenenza.

La stessa notazione vale per l'articolo 3 nell'eventualità che le richieste risultino superiori al contingente predeterminato.

Forti perplessità suscita inoltre la norma di salvaguardia di cui al secondo comma dell'articolo 4 che prevede la possibilità che, entro tre anni dalla data del trasferimento, qualora il personale trasferito risulti in esubero rispetto alle dotazioni organiche delle regioni, lo stesso possa venire riammesso in servizio nei ruoli del Ministero del lavoro, ove sussistano carenze di organico relative alle qualifiche o aree cui appartiene il personale interessato. Occorre specificare che le risorse economiche trasferite, in tal caso, ritornerebbero allo Stato. In ogni caso occorrerà tenere conto anche degli eventuali esuberi di altri dicasteri in presenza di una riorganizzazione generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei vari Ministeri, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997.

Osserva che – al fine di rendere più coerente il titolo con il contenuto – occorre inserire le parole « di personale » dopo le parole « delle risorse ».

Quanto poi all'articolo 8 è pur vero che oggi il DPCM altro non può fare se non definire la spesa storica e trasferire le risorse conseguenti. Ma non è immaginabile un processo di conferimento di compiti e funzioni a costo zero. Intanto, già per quanto concerne la spesa storica, occorrerebbe maggiorarla del tasso di inflazione programmata, onde evitare di sottrarre risorse alle regioni e alle autonomie locali. Ma più, occorrerebbe stimolare un'azione forte proprio sul piano del miglioramento operativo del sistema di regolazione e stimolo del mercato del lavoro, ed in particolare in quelle regioni ove esso si è dimostrato maggiormente deficitario, procedendo quindi con criteri perequativi. Non è certo compito del provvedimento in esame, ma esso rappresenta una buona occasione perché il Parlamento richiami l'attenzione del Governo. Pur tuttavia crede che sarebbe opportuno auspicare che i trasferimenti avvenissero mediante la c concessione di una quota di partecipazione al gettito IRPEF in modo da premiare

l'azione di sviluppo del settore che le singole regioni sapranno fare. Il trasferimento della sola spesa storica in termini monetari assoluti e statici, rappresenta invece un disincentivo allo sviluppo di politiche appropriate nel settore.

Il senatore Renzo GUBERT, apprezza la sensibilità sociale espressa nel provvedimento in esame. Fa presente l'opportunità di dare maggiore rilievo ai criteri dell'età e del carico di famiglia ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire per il trasferimento di personale.

Il deputato Luciano CAVERI, richiamando l'articolo 9 del decreto n. 469, fa presente l'opportunità di evitare che il trasferimento di alcune funzioni alle regioni a statuto ordinario avvenga mentre le norme di attuazione degli statuti speciali operano nel senso di una maggiore valorizzazione dell'autonomia delle stesse regioni a statuto differenziato. Ricorda a tale proposito che in Valle d'Aosta è in discussione presso la Commissione paritetica un decreto del Presidente della Repubblica che prevede il trasferimento alla regione degli uffici regionali del lavoro. Inizialmente il ministero aveva sostenuto che non si potesse trasferire alla regione l'Ispettorato del lavoro in quanto competenza dello Stato. Tale interpretazione restrittiva non coincide con il fatto che in sede di emanazione di norme di attuazione si lasci alle regioni a statuto speciale una libertà più ampia rispetto a quanto previsto dai decreti emanati in attuazione della legge delega. A tale proposito fa presente che alle province autonome di Trento e Bolzano sono stati trasferiti non solo gli uffici regionali ma anche gli Ispettorati del lavoro. Conclude ritenendo opportuno inserire nella premessa del parere sullo schema di decreto in esame un invito al Governo affinché si realizzi una contemporaneità tra gli atti emanati in attuazione dei decreti legislativi e le norme di attuazione che ancora sono necessarie per alcune regioni a statuto speciale.

Il senatore Luciano MAGNALBO' condivide le osservazioni formulate dal relatore.

Il sottosegretario GARILLI, fa presente che il provvedimento in esame è stato oggetto di un ampio confronto con le organizzazioni sindacali e con gli enti locali. La genericità del provvedimento nasce dal fatto che il decreto legislativo n. 469 del 1997 prevede un sistema di trasferimento di beni e risorse in due tempi: in primo luogo l'emanazione di un DPCM che detta le linee generali ed in secondo luogo l'emanazione dei singoli decreti di trasferimento successivi ad un'accurata ricognizione. Entrando nel merito delle osservazioni formulate dal relatore, fa presente - per quanto riguarda il trasferimento del personale che lo stesso personale sarà trasferito tenendo conto sia delle funzioni demandate alle regioni ed agli enti locali sia della ripartizione per qualifiche funzionali in modo da realizzare un trasferimento equilibrato. Precisa che il riferimento alle "aree" nel provvedimento in esame è stato inserito considerando il criterio di ripartizione del personale pubblico utilizzato in sede di contrattazione collettiva dello stesso settore pubblico, dove si fa espressamente riferimento alle aree. Precisa inoltre, in riferimento alla osservazione del senatore Gubert, che il provvedimento in esame non realizza un trasferimento geografico per cui i criteri dell'età e del carico di famiglia hanno un ruolo minore trattandosi di personale che continua a prestare servizio nella stessa area in cui già svolgeva le sue funzioni. Relativamente all'articolo 4 dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere il rilievo del relatore. È possibile il rientro di personale nei ruoli del ministero nel caso di esubero da parte delle regioni: in tal caso le risorse finanziarie da trasferire alle regioni dovrebbero subire una relativa diminuzione. Infine relativamente all'articolo 8 osserva che è sicuramente opportuno quanto rilevato dal relatore secondo cui il trasferimento delle risorse deve avvenire direttamente nei confronti delle province in modo da evitare il doppio passaggio Statoregioni, regioni-province.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che nel corso del pomeriggio sarà depositata la proposta di parere sul provvedimento in esame alla cui votazione si procederà nella seduta di domani 30 settembre.

Schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA, in attuazione degli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che nel corso dell'Uffi-

cio di Presidenza convocato per domani alle ore 13,30 si completerà il ciclo di audizioni informali in merito al provvedimento in esame.

Il senatore Paolo GIARETTA si riserva di intervenire a conclusione del ciclo di audizioni.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,20.